


## Le modifiche al Titolo IV





**Giuseppe Visciotti** - Ingegnere  
Teramo 10 settembre 2009

*" l'infortunio è il sopraggiungere dell'imprevisto  
sull'impreparato (C.Eltenton) "*

## L'architettura del T.U. 81-08





## Esclusioni (TU art. 88 c2, ex 49496 art. 1 comma 3)

- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
- lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
- ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: **gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni**
- ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
- alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- ai lavori svolti in mare;
- alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.;

Quasi INVARIATO  
 In rosso: le modifiche 81/08-Vs/494. In nero del D.Lgs. 106/Vs 81/08

- ~~o, bis) i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili e di ingegneria civile di cui all' allegato X;~~
- ~~o, ter) alle attività di cui al D.Lgs. 27/2002 che non comportino lavori edili e di ingegneria civile di cui all' allegato X.~~

MINIERE

CAVE

IDRO-CARBURI

SPETTACOLI - COLORE

MANUTENZIONE - RETI NAVALI

## TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### Art. 89. Definizioni

(in nero sottolineato i cambiamenti)

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato «cantiere»: **qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.**
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: **soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; tale soggetto coincide il progettista o il direttore dei lavori**

RL non obbligatorio

Committente sceglie chi vuole

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2013, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

- a) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

**TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Art. 89 Definizioni**

- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. **Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.**
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) **impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso di un consorzio (omissis)....**
- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali**
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, **nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare alla realizzazione dell'opera.**

Eccezione: incompatibilità

Idoneità Tecnico Professionale da **FARE L'OPERA**  
a **FARE I LAVORI**

**D.Lgs. 81/08 Art. 90: Il gioco dell'oca**



- |                            |  |
|----------------------------|--|
| D.Lgs. 81/08 Art. 90 c. 3  | 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. |
| D.Lgs. 81/08 Art. 90 c. 11 | 11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire.<br>Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.  |
| D.Lgs. 81/08 Art. 92 c. 2  | 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).  |
| D.Lgs. 81/08 Art. 90 c. 5  | 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.  |
| D.Lgs. 81/08 Art. 90 c. 4  | 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.  |

<b>Casistica di applicazione del D.Lgs. 81/2008 nei cantieri</b>			
	<b>LL.PP.</b>	<b>Lavori Privati</b>	
		<b>con P.d.C.</b>	<b>Senza P.d.C.</b>
Notifica Preliminare	+ imprese o > 200 U.G.	+ imprese o > 200 U.G.	+ imprese o > 200 U.G.
Verifica Idoneità Tecnico Professionale	<b>SI</b> (Vedi All. XVII)	<b>SI</b> (vedi All. XVII)	<b>SI</b> (CC.I.AA, DURC + autocertificazione All. XVII)
Coordinatore Progettazione, PSC e Fascicolo	+ Imprese	+ Imprese	<b>No</b> (non obbligo)
Coordinatore Esecuzione, PSC e Fascicolo	+ Imprese	+ Imprese	<b>No</b> (in generale) <b>SI</b> (obbligo scatta al momento dell'ingresso della seconda impresa)
POS	Sempre	Sempre	Sempre

**D.Lgs. 81/08 modificato Art. 90:**

D.Lgs 81/08  
Art. 90 c. 3

**3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.**

+ Imprese → CSP

D.Lgs 81/08  
Art. 90 c. 4

**4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.**

+ Imprese → CSE

D.Lgs 81/08  
Art. 90 c. 11

**11. "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.**

*(legge 88/09 "Comunitaria" art. 39, in vigore dal 29/7/2009)*

"Deroga": NO CSP, ma CSE, PSC e Fascicolo

### D.Lgs. 81/08 modificato Art. 93:

#### Art 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

~~In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.~~

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)

Un incarico "ben fatto" al Responsabile dei Lavori può esonerare il Committente da responsabilità....

### Casistica di applicazione del D.Lgs. 81/2008 "corretto"

	LL. PP. Numero Imprese		Lavori Privati Numero Imprese		Chi lo fa	Note
	1	>1	1	>1		
<b>Verifica idoneità Tecnico Professionale</b>	SI	SI	SI	SI	Committente o Responsabile dei Lavori	Art. 90 comma 9 - Al XVII Se < 200 u.g. e non rischi particolari <u>autocertificazione</u>
<b>Notifica preliminare</b>	SI se >=200 u.g.	SI	SI se >=200 u.g.	SI	Committente o Responsabile dei Lavori	Art. 99, al XI
<b>Nomina CSP</b>	NO	SI	NO	No [casi comma 11 (*)] SI [negli altri casi]	Committente o Responsabile dei Lavori	Art. 90 comma 3
<b>Nomina CSE</b>	NO	SI	NO	SI	Committente o Responsabile dei Lavori	Art. 90 comma 4
<b>PSC e Fascicolo</b>	NO	SI	NO	SI (*)	CSP - CSE	Art. 91 comma 1 lett a e b Art. 92 comma 2 Art. 90 comma 11
<b>PSS</b>	SI	NO	NO	NO	Impresa Appaltatrice	D.Lgs 163/06 art. 131 c. 2b
<b>POS</b>	SI	SI	SI	SI	Imprese Esecutrici	Art. 96 comma 1 lett. g)
<b>Costi della sicurezza</b>	SI (**)	SI	NO	SI	CSP o CSE [casi comma 11 (*)]	All. XV punto 4

(\*) per i lavori privati di importo inferiore ad euro 100.000 e non soggetti a permesso di costruire il CSE nominato prima dell'affidamento dei lavori redige PSC e Fascicolo (Art. 90 comma 11).

(\*\*) la valutazione dei Costi della Sicurezza la fa la Stazione Appaltante

## Riepilogando

Titolo IV

Notifica

CSE

CSP

Titolo IV:

lavori edili e ing. Civile (all.X)

Notifica: +imprese

oppure 1 impresa >200 u.g.

CSE: +imprese esecutrici  
(sempre)

CSP: +imprese esecutrici

ad eccezione di:

Lavori privati non soggetti a P.d.C

**AND**

Importo Lavori < 100.00 euro

### D.Lgs. 81/08 modificato Art. 90 comma 9 (verifica idoneità tecnica professionale)

1/2

D.Lgs 81/08 Art. 90 c.9 a

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione;

degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;**

D.Lgs 81/08 Art. 90 c. 9b

Sottosoglia 200 ug e Rischi Part.  
All. XVII in AUTOCERTIFICAZIONE

Sottosoglia 200 ug e Rischi Part.  
DURC + AUTOCERTIFICAZIONE CCNL

## D.Lgs. 81/08 modificato Art. 90 comma 9 (verifica idoneità tecnica professionale)

2/2

D.Lgs 81/08 Art. 90 c.9 c

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un' unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

...  
c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Il Committente Trasmette:

- Notifica Preliminare;
- DURC;
- dichiarazione che ha fatto art. 90 comma 9 lett. a) e b).

Prima occorre trasmettere tutta la documentazione !!

## SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

Art. 90 c. 10 - D.Lgs n. 81/08

Importante novità introdotta sotto forma di pena accessoria:

IN ASSENZA DI



L'Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione concedente affinché, quest'ultima, possa procedere alla **SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO**

## IDONEITA' T. P. -- ALLEGATO XVII D.Lgs n. 81/08

### 1) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE

NEW

01. Le imprese affidatarie devono indicare i nominativi e le mansioni dei soggetti della propria impresa incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui art. 97

~~Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;~~

~~Documento di valutazione dei rischi art. 17 o autocertificazione art. 29 c5;~~

~~Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezze e opere provvisionali;~~

~~Elenco dei DPI forniti~~

~~Nomina: RSPP, antinee, soccorso, gest. Emerg. e Med. Comp.~~

~~Nomina R.L.S.~~

~~Attestati di formazione~~

~~Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Matricola e idoneità sanitaria~~

~~D.U.R.C.~~

~~Dichiaraz. di non essere oggetto di provvedimenti di sosp. o interdittivi~~

All. XVII  
fortemente  
alleggerito

## IDONEITA' T. P. -- ALLEGATO XVII

All. XVII - D.Lgs n. 81/08

### 2) DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DEI LAV. AUTONOMI

➔ ~~Iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;~~

➔ ~~Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente Decreto di : Macchine, attrezzature e opere provvisionali;~~

➔ ~~Elenco dei DPI in dotazione;~~

NEW

➔ ~~Attestati di relativi alla propria formazione e idoneità sanitaria previsti~~  
**ove espressamente previsto dal presente decreto legislativo**

➔ ~~D.U.R.C.~~

3) *In caso di subappalto il **datore di lavoro dell'impresa affidataria** verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*

#### TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

##### Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. *I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:*
  - a) *adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XII;*
  - b) *predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;*
  - c) *curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;*
  - d) *curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;*
  - e) *curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;*
  - f) *curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;*
  - g) *redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera "h".*

**1bis) La previsione di cui al comma 1 lettera g) (POS) non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.**

Chiarimento

**In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26. (DUVRIecc...)**

Dubbio

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera "a", all'articolo 18, comma 1, lettera "z", e all'articolo 26, commi 1, lettera "b", 2, 3 e 5 e all'art. 29 comma 3

## IMPRESA AFFIDATARIA

Artt. 89/1i - 97 - D.Lgs n. 81/08

Grande novità introdotta dal D.Lgs 81/08

L'impresa Affidataria viene concepita per

→ Gestire la complessità della Organizzazione del cantiere (catene di subappalti, lavoratori autonomi, lavoro nero etc.)

→ Affiancare il CSE in un compito che, da solo, finora non è riuscito a svolgere al meglio

→ Assecondare quello che è l'orientamento attuale della gestione della commessa nel settore Edile.

## IMPRESA AFFIDATARIA

Artt. 97, 95 e 96 - D.Lgs n. 81/08

Quali obblighi ha il Datore di Lavoro della Impresa Affidataria?

Vigilare sulla **Verificare le condizioni di** sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC

Verificare, conformemente all' Alleg. XVII, l' idoneità tecnico professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi a cui ha affidato l' esecuzione dei lavori. Oltre agli altri obblighi indicati nell' art. 26.

Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del cantiere-rimozione-stoccaggio-POS).

Verificare la **congruenza** dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.

...ove gli apprestamenti, gli impianti e le attività di cui al punto 4 dell'all. XV siano effettuati dalle imp. esecutrici, **corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

## ACCESSO E RECINZIONE DEL CANTIERE

Artt. 96/1b e 109 - D.Lgs n. 81/08

Altra novità introdotta da T.U. riguarda le caratteristiche della recinzione:

Il Datore di Lavoro deve:

Predisporre l' accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l' accesso agli estranei alle lavorazioni.

DLgs n°81/08

Art. 83.: Lavori in prossimità di parti attive

1. ~~Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche~~ ***non elettrici in vicinanza di linee elettriche*** o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.


Tabella 1 allegato IX

Un (kV)	Dist. minima consentita (m)
$\leq 1$	3
$1 < UN \leq 30$	3,5
$30 < UN \leq 132$	5
$> 132$	7

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute ~~nella pertinente normativa di buona tecnica~~ ***nelle pertinenti norme tecniche***

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. ***“Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83,*** Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
  - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
  - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti ***e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche”.***




immagini fonte: www.elektroit

# L'architettura del T.U.

Art. 103. *Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora*  
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento .....

Art. 190 c.5. *Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora*  
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento .....



## Distanza del ponteggio dal muro

DPR 164/56 Art. 23 Intavolati  
... è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

D.Lgs. 81-08 art. 138 Comma 2.  
E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri

D.Lgs. 81-08 *modificato* art. 138 Comma 2.  
E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri





## Sanzioni – Datore di Lavoro

### ALLEGATO XIII

#### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

#### PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
2. Docce
3. Gabinetti e lavabi
4. Locali di riposo e di refezione
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
6. Utilizzo di caravanai fini igienico assistenziali

#### PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. Porte di emergenza
2. Areazione
3. Illuminazione naturale e artificiale
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
5. Finestre e lucernari dei locali
6. Porte e portoni
7. Vie di circolazione
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

#### Art. 159 Sanzione per il DL

Comma 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c) [500 a 2.000 euro].  
L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

## I contenuti del Piano

(art. 100 e All XV)



## Il “Nuovo” Piano di Sicurezza prende forma da... D.Lgs 81/08 Art. 100

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV....
- ....6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. **Eccezioni .....**
- **6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.**

**Impresa Affidataria verifica la sicurezza dei lavori affidati per il tramite di ...**

**L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per la sicurezza**

## I contenuti minimi del PSC

### ALLEGATO XV punto 2

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
  - 1) l'indirizzo del cantiere;
  - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
  - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datari di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello **specifico** cantiere, **alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi** rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

### ALLEGATO XV punto 2

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
  - 1) l'indirizzo del cantiere;
  - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
  - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datari di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi **con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.**



## I contenuti minimi del PSC

### ALLEGATO XV punto 2.2.3

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua **l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi**, connessi in particolare ai seguenti elementi :



### ALLEGATO XV punto 2.2.3

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi **dei rischi presenti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa**, facendo in particolare attenzione ai seguenti :

Grazie dell'attenzione

